

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1135 del 07/03/2023
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE)- DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: ARDA LAVAGGI INDUSTRIALI SNC DI LUSHA BLERIM & C. ATTIVITÀ: "LAVAGGI INDUSTRIALI E BONIFICA AUTOCISTERNE" SVOLTA IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA, S.S. N. 9, VIA EMILIA OVEST, KM 242.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1136 del 06/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sette MARZO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE)- DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: ARDA LAVAGGI INDUSTRIALI SNC DI LUSHA BLERIM & C.

ATTIVITÀ: "LAVAGGI INDUSTRIALI E BONIFICA AUTOCISTERNE" SVOLTA IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA, S.S. N. 9, VIA EMILIA OVEST, KM 242.

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

### Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale Det-amb n. 6291 del 24/11/2017, con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal Suap del Comune di Fiorenzuola d'Arda con provvedimento conclusivo n. 12/2017, prot. n. 35005 del 30/11/2017, in favore della ditta "CELLA MASSIMILIANO" (P.IVA 01128640339) per l'attività di "stazione di servizio per rifornimento carburanti autotrazione", svolta nell'impianto ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), S.S. n. 9, Via Emilia Ovest, Km 242, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "canalina tombata a lato della S.S. 9" confluyente in un fosso parallelo alla linea ferroviaria;

- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- la Determinazione Dirigenziale Det-amb n. 38 del 08/01/2021, con cui è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 6291/2014 (rilasciata dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda con provvedimento conclusivo n. 1/2021, prot. n. 1536 del 12/01/2021); in base a tale modifica non sostanziale, la ditta CELLA MASSIMILIANO ha mantenuto solamente l'attività di "lavaggio e bonifica autocisterne" che, come dichiarato nell'istanza stessa, non dava origine a scarichi di acque reflue, in quanto svolta esclusivamente con raccolta dei reflui smaltiti come rifiuti; con la suddetta D.D. n. 38/2021 è stato pertanto eliminato il titolo abilitativo relativo all'autorizzazione allo scarico;
- la Determinazione Dirigenziale Det-amb n. 3609 del 14/07/2022 con cui è stata adottata la voltura della suddetta Determinazione Dirigenziale Det-amb n. 6291 del 24/11/2017, come aggiornata con Determinazione Dirigenziale Det-amb n. 38 del 08/01/2021, in favore della ditta "ARDA LAVAGGI INDUSTRIALI SNC DI LUSHA BLERIM & C.", rilasciata dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda con provvedimento conclusivo prot. n. 26628 del 27/07/2022 per l'attività di "lavaggio e bonifica autocisterne, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
  - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447";

**Premesso che:**

- con nota trasmessa dal Suap del Comune di Fiorenzuola d'Arda prot. n. 42745 del 30/11/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 197117 in pari data, è stata presentata dalla Ditta "ARDA LAVAGGI INDUSTRIALI SNC DI LUSHA BLERIM & C.", con sede legale a Fiorenzuola d'Arda, Loc. Felina, Via Emilia Ovest km. 242, (P.Iva 01846230330), l'istanza finalizzata all'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 4 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di "lavaggi industriali e bonifica autocisterne", svolta nell'impianto sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), S.S. n. 9, Via Emilia Ovest, Km 242, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
  - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*modifica sostanziale*);
  - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (*proseguimento senza modifiche*);
  - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale (*nuova*);

**Considerato che:**

- con nota prot. n. 201279 del 07/12/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 209308 del 21/12/2022 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta legge, per l'adozione della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 2764 del 09/01/2023, questo SAC ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa, comprensiva delle integrazioni richieste dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota prot. n. 846 del 03/01/2023;
- con nota acquisita al prot. Arpa n. 12971 del 24/01/2023 è stata prodotta dalla Ditta la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 16081 del 30/01/2023 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni;

**Rilevato** che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi, (rif. Attività n. 16 del 24/02/2023 Sinadoc 38946/2022) risulta che:

- la Ditta ha richiesto di inserire in AUA anche il titolo abilitativo "*autorizzazione agli scarichi*", ex art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., a seguito della creazione di un punto di scarico (S1) di acque reflue industriali recapitante nel corpo idrico superficiale "fosso di scolo privato" afferente al Torrente Arda, costituito da:
  - reflui provenienti dall'attività di lavaggio esterno dei camion;
  - reflui derivanti dal secondo lavaggio interno delle autocisterne per il trasporto dei prodotti chimici.

I suddetti reflui saranno trattati da un impianto di depurazione composto da sedimentatore statico, disoleatore statico, impianto di trattamento chimico-fisico e filtrazione a carboni attivi;

- il pozzetto di campionamento/prelievo fiscale per lo scarico S1, denominato "pozzetto di ispezione finale" nella Tavola "Planimetria scarichi" trasmessa in data 24/01/2023 con le integrazioni, sarà ubicato immediatamente a valle dell'impianto di trattamento;

- i reflui derivanti dal lavaggio completo dell'interno delle autocisterne per il trasporto dei prodotti alimentari e dal primo lavaggio dell'interno delle autocisterne per il trasporto dei prodotti chimici verranno raccolti in appositi serbatoi e smaltiti come rifiuto tramite ditte autorizzate;

**Rilevato** che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 17 del 24/02/2023 Sinadoc 38946/2022) risulta che:

- le modifiche consistono in:
  - alimentazione degli impianti generanti E2 ed E3 a gasolio per ridurre l'impatto economico dei costi energetici (metano);
  - realizzazione di nuovi punti emissivi, consistenti in impianti di combustione alimentati a gasolio per il lavaggio interno delle cisterne (E4 ed E5), per la produzione di acqua calda da usarsi per il risciacquo delle valvole delle cisterne (E6 ed E7) e per la produzione di vapore per lavaggi tubazioni camion alimentari (E8);
- il consumo annuo di gasolio è stimato in 5000 l/anno;
- risulta prevista una linea fanghi derivante da un impianto chimico fisico di potenzialità pari a 3 m3/h;
- la ditta ha precisato che non viene effettuato il lavaggio di sostanze rientranti nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, così come le stesse non sono presenti nei detergenti usati e quindi non sono immesse nel ciclo produttivo. Tuttavia le sostanze da lavare sono in funzione dell'utilizzo dei prodotti da parte dei clienti, per cui la ditta comunica di non poter esercitare influenza sull'impiego di determinate sostanze nella catena economica;

**Atteso che** nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 18615 del 01/02/2023 - Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza- Distretto di Fiorenzuola d'Arda: parere favorevole con prescrizioni, relativamente alle matrici "scarichi" ed "emissioni in atmosfera";
- nota prot. n. 12379 del 02/02/2023 (prot. Arpae n. 19505 del 02/02/2023) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con prescrizioni;
- nota prot. n. 6778 del 22/02/2023 (prot. Arpae n. 32024 del 22/02/2023) - Comune di Fiorenzuola d'Arda: parere favorevole alla modifica sostanziale di cui trattasi, per quanto di competenza, nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni impartite da ARPAE e AUSL;

**Ritenuto**, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

#### **ASSUME**

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art. 14, c. 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

#### **DETERMINA**

- 1. di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale della Determinazione dirigenziale Det-amb n. 6291 del 24/11/2017, come aggiornata con D.D. n. 38 del 08/01/2021 e volturata con 3609 del 14/07/2022- in favore della ditta "ARDA LAVAGGI INDUSTRIALI SNC DI LUSHA BLERIM & C.", (C.F. 01846230330- sede legale Fiorenzuola d'Arda, Loc. Felina, Via Emilia Ovest Km. 242), per l'attività di "lavaggi industriali e bonifica autocisterne", svolta nell'impianto sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), S.S. n. 9, Via Emilia Ovest, Km 242, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale “fosso di scolo privato” afferente al Torrente Arda;

2. **di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

**EMISSIONE N. E1 LAVAGGIO E BONIFICA CISTERNE**

Portata massima	600	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	280	gg/anno
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (singoli composti): classe I+classe II tab. D § 4 dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06	20	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (singoli composti): classe I tab. D § 4 dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca	5	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E2 CALDAIA PER GENERAZIONE VAPORE ALIMENTATO A GASOLIO – P= 500 KW**

Portata massima	400	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	280	gg/anno
Durata massima giornaliera	4	h/g
Altezza minima	4,5	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Materiale particellare	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	500	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	100	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E3 GENERATORE D'ARIA CALDA ALIMENTATO A GASOLIO – P= 198 KW**

Portata massima	500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	280	gg/anno
Durata massima giornaliera	3	h/g
Altezza minima	2,2	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Materiale particellare	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	500	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	100	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E4 CALDAIA PRODUZIONE ACQUA CALDA PER TESTINE LAVAGGIO ALIMENTATO A GASOLIO – P= 420 KW**

Portata massima	500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	280	gg/anno
Durata massima giornaliera	3	h/g
Altezza minima	2,2	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Materiale particellare	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	500	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	100	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E5 CALDAIA PRODUZIONE ACQUA CALDA PER TESTINE LAVAGGIO ALIMENTATO A GASOLIO – P= 420 KW**

Portata massima	500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	280	gg/anno
Durata massima giornaliera	3	h/g
Altezza minima	3	m

Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Materiale particolare	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	500	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	100	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E6 CALDAIA PRODUZIONE ACQUA CALDA PER LANCE LAVAGGIO ALIMENTATO A GASOLIO – P= 90 KW**

Portata massima	500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	280	gg/anno
Durata massima giornaliera	3	h/g
Altezza minima	3	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Materiale particolare	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	500	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	100	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E7 CALDAIA PRODUZIONE ACQUA CALDA PER LANCE LAVAGGIO ALIMENTATO A GASOLIO – P= 90 KW**

Portata massima	500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	280	gg/anno
Durata massima giornaliera	3	h/g
Altezza minima	3	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Materiale particolare	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	500	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	100	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E8 CALDAIA PER GENERAZIONE VAPORE ALIMENTATO A GASOLIO – P= 209 KW**

Portata massima	500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	280	gg/anno
Durata massima giornaliera	3	h/g
Altezza minima	3	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Materiale particolare	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	500	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	100	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di controllo, deve essere tenuto un disciplinare concernente i criteri di accettazione delle cisterne da sottoporre al lavaggio che deve essere anche distribuito ai dipendenti;
- deve essere adottato ogni accorgimento per prevenire la formazione di emissioni diffuse: a tal fine deve essere garantita la perfetta efficienza del sistema di captazione ed abbattimento dei vapori di lavaggio delle cisterne;
- il combustibile utilizzato deve essere conforme a quanto previsto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- i camini di emissione devono essere identificati in modo univoco (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
-----------------------	---

	oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- f) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- g) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- h) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
  - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- i) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- j) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O<sub>2</sub> ove previsto;
- k) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- l) i monitoraggi da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- m) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- n) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- a) **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
  - b) **umidità** - vapore acqueo (H<sub>2</sub>O): UNI EN 14790:2017
  - c) **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
  - d) **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
  - e) **ossidi di zolfo**: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
  - f) **composti organici volatili (espressi come COT)**: UNI EN 12619:2013;
  - g) **composti organici volatili (singoli composti)**: UNI CEN/TS13649:2015;
  - h) **ammoniaca**: US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020; UNICHIM 632:1984;
- o) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
  - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- p) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;

- q) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;
- r) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
  - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- s) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- t) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- u) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- v) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- w) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- x) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni



disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
- y) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- z) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
  - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi di messa a regime degli impianti generanti le emissioni **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, ed E8** finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti fissati ed effettuati in **tre** giorni diversi, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi, **nonché una valutazione della fattibilità della conversione a gas naturale (cd. metano) degli impianti ed eventuale relativo cronoprogramma;**
- aa) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- bb) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- cc) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

**3. di stabilire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali** avente recapito nel corpo idrico superficiale "fosso di scolo privato" afferente al Torrente Arda, il rispetto, nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa), dei limiti indicati nella Tabella 3 - Allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. colonna "Scarico in acque superficiali";

**4. di impartire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale,** le seguenti prescrizioni:

- a) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire l'ispezione ed un agevole e corretto campionamento per caduta dei reflui da parte dell'Autorità di controllo;
- b) entro 3 mesi dal rilascio dell'AUA e poi con cadenza annuale, la ditta dovrà effettuare un'analisi di caratterizzazione del refluo in uscita dall'impianto di depurazione al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al precedente punto 3. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: ph, BOD5, COD, solidi sospesi totali,

azoto nitrico, azoto nitroso, azoto ammoniacale, fosforo totale, idrocarburi totali, tensioattivi totali, ferro, rame, nichel, zinco, piombo, cadmio. I rapporti di prova dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;

- c) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendo controlli periodici che ne attestino l'efficienza. In particolare, con opportuna periodicità, deve essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dagli impianti di trattamento, dei grassi dalla vasca condensa grassi nonché dei filtri esausti. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- d) deve essere tenuto un apposito registro su cui annotare le operazioni di pulizia e manutenzione dell'impianto di depurazione ed eventuali imprevisti tecnici, malfunzionamenti e/o disservizi;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nelle medesime condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- f) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Fiorenzuola d'Arda indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Fiorenzuola d'Arda, ogni eventuale modifica della modalità di scarico delle acque reflue industriali o dell'impianto di depurazione rispetto a quanto agli atti;

#### **5. di fare salvo che:**

- **qualora il gestore intendesse provvedere alla bonifica di cisterne che hanno trasportato sostanze e/o miscele rientranti nel campo di applicazione del comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, dovrà conseguire preventivamente la modifica dell'AUA;**
- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie interne dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento 830/2015 e 878/2020;

**6. di dare atto che,** in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;

**7. di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art.14-quinquies della L. 241/1990, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

#### **8. di dare atto che:**

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Fiorenzuola d'Arda, per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro

necessario previsti dalla legge per il caso di specie;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda;

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;

- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;

- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

**Si rende noto che:**

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari  
*Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**